

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 04/02/2020

### FATTO

Il ricorrente, premesso di aver sottoscritto insieme con la cointestataria, in data 04.08.2008, un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero per l'importo capitale di € 155.000,00 con impegno a restituire detta somma entro anni 29 (348 rate mensili posticipate), comprensiva sia di quote di interessi (tasso variabile - rata costante - indicizzata in Franchi svizzeri) che di quote di capitale come indicato nel piano di ammortamento, riferisce che dal conteggio richiesto all'intermediario per l'estinzione anticipata del mutuo risulta un importo di € 120.496,61 per capitale residuo, e un importo di € 59.540,79 a titolo di rivalutazione, a seguito della doppia conversione franco svizzero/euro, calcolato in applicazione dell'art. 7 delle condizioni negoziali. In proposito, lamenta che né all'atto di sottoscrizione del mutuo né nelle fasi preliminari, gli è stato illustrato il rischio legato al tasso di cambio, i meccanismi di calcolo regolanti l'estinzione anticipata del finanziamento e la loro incidenza sul rapporto contrattuale. Rileva, inoltre, che le clausole negoziali sugli effetti e i rischi della doppia conversione euro/franco svizzero risultano di difficile comprensione; che nelle comunicazioni successive non è stato mai indicato in maniera chiara il meccanismo della doppia conversione e il valore della suddetta conversione; che gli art. 7 e 7 bis del contratto di mutuo non rispettano i principi di chiarezza e trasparenza stabiliti dalle norme a tutela del consumatore e dalle norme di diritto bancario e non sono idonei a far comprendere ad un consumatore medio il



concreto funzionamento del meccanismo della doppia conversione, come oramai uniformemente riconosciuto da numerose pronunce dei Collegi ABF, nonché dal Collegio di Coordinamento, dalla Corte di Giustizia Europea, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Considerata la disegualianza informativa delle parti, sostiene la nullità della clausola contenuta nell'art. 7, sanzione posta a protezione del contraente debole ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 206/2005. Chiede, pertanto, che *“venga accertata e dichiarata la nullità dell'art. 7 del contratto di mutuo oggetto di ricorso che disciplina l'estinzione anticipata e la nullità del meccanismo della doppia conversione e che venga disposto il ricalcolo del conteggio estintivo senza la contestata rivalutazione [...]”*.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, afferma quanto segue. Al fine di erogare il mutuo ai clienti, ha dovuto procurarsi, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in Franchi Svizzeri dell'importo corrispondente al capitale preso a prestito che, di conseguenza, in caso di estinzione anticipata, dovrà necessariamente essere restituito convertendone in Euro la parte residua al tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione. E' proprio l'esatta natura della quota di rivalutazione riportata nel conteggio informativo emesso in data 23/07/2019 a mettere in luce che la somma riportata nel conteggio contestato altro non è se non la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originariamente convenuto e il valore in Euro dello stesso capitale al momento della estinzione; attesa l'indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” contrattualmente pattuito al momento della stipula (cioè nel caso in cui il Franco Svizzero si sia nel frattempo apprezzato sull'Euro), l'equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà maggiore dell'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento, come è concretamente avvenuto nel caso di specie. Quanto alla contestata opacità informativa, i clienti apprendevano la natura di mutuo indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula e dalle stesse clausole contrattuali, ma anche dalle comunicazioni riepilogative inviate, che riportavano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di rivalutazione in caso di estinzione anticipata; anche la Giurisprudenza di merito appare pacificamente concorde sulla piena comprensibilità delle clausole contrattuali inserite negli artt. 4 e 7 anche ad opera di soggetti non professionisti. Alla luce di quanto sopra esposto, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto le modalità di calcolo contrattualmente previste per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato al franco svizzero; in particolare, la parte ricorrente lamenta la poca chiarezza e trasparenza degli artt. 7 e 7 bis del contratto, disposizioni del cui concreto contenuto operativo dichiara di essere venuto a conoscenza solo al momento della richiesta del conteggio estintivo. Il ricorrente chiede, quindi, la dichiarazione di nullità dei citati articoli, ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 206/2005, e che venga disposto il ricalcolo del conteggio, senza alcun meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione.

Il Collegio, rilevato che il contratto oggetto di controversia è stato sottoscritto nel 2008, non può che dichiarare la propria incompetenza temporale con riferimento alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole contenute negli artt. 7 e 7-bis del contratto, trattandosi dell'accertamento di un difetto genetico, risalente quindi al momento della stipulazione del mutuo avvenuta in un'epoca anteriore a quella in relazione alla quale sussiste la competenza temporale di questo Arbitro. Diversa soluzione si impone con



riguardo alla domanda volta ad ottenere il ricalcolo del conteggio estintivo secondo un criterio differente da quello previsto dai suddetti artt. 7 e 7-bis: trattandosi di operazioni e comportamenti sorti successivamente al 2009, va affermata la competenza temporale di questo Arbitro.

Nel merito, la richiesta di un conteggio estintivo sulla base di un diverso sistema di calcolo appare meritevole di accoglimento, risultando fondate le doglianze del ricorrente in ordine alla inadeguata informazione circa i criteri adottati nel calcolare il costo della anticipata estinzione del finanziamento, come disposti dagli artt. 7 e 7 bis del contratto. Con riguardo alle suddette clausole di indicizzazione, il Collegio di Coordinamento ha infatti più volte rilevato (cfr., decisioni n. 4135/2015, n. 5855/2015, n. 5866/2015, n. 5874/2015), l'assenza di indicazioni circa le operazioni aritmetiche che debbono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa); la mancanza di chiarezza e comprensibilità in ordine al rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in Euro ma riferite ai tassi legati al Franco Svizzero (cfr. altresì Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, n. 26, causa 26/13, nonché Corte di Giustizia, 20 settembre 2017, causa 186/16); l'ambiguità, su un piano grammaticale, nella parte in cui si fa riferimento al "*capitale restituito*" e non già al "*capitale residuo*", richiamo che può determinare in capo al consumatore valutazioni erronee in ordine al costo dell'operazione, stante l'impossibilità di richiedere allo stesso un'interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati (così, l'ordinanza del Trib. Milano del 5.11.2015). Tale indirizzo risulta di recente riconfermato dalla Corte di Giustizia nella decisione del 20.09.2018, in cui, premessa l'applicabilità della direttiva 93/13 alle clausole relative al rischio di cambio, si afferma che: "*il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari*". Si rileva, inoltre, che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali devono esser valutate "*facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnavano quest'ultima, nonché a tutte le altre clausole del contratto, sebbene alcune di tali clausole siano state dichiarate o presunte abusive e annullate, per tale ragione, in un momento successivo, dal legislatore nazionale*".

Ciò premesso, in conformità ai suesposti orientamenti, condivisi dai Collegi territoriali, si accerta che il ricorrente ha diritto a vedersi ricalcolare dall'intermediario resistente il capitale residuo che dovrà restituire in caso di estinzione anticipata del mutuo, in misura pari alla differenza tra la somma mutuata (€ 155.000,00) e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero) senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3704 del 03 marzo 2020

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario predisponga il conteggio di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA